



Bruxelles, 13 luglio 2021  
(OR. en)

10775/21

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2021/0124(NLE)

---

---

SCH-EVAL 85  
MIGR 145  
COMIX 385

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	13 luglio 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10107/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2019 dell'applicazione, da parte dell' <b>Ungheria</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del <b>rimpatrio</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2019 dell'applicazione, da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 13 luglio 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2019 dell'applicazione,  
da parte dell'Ungheria, dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Ungheria provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 10 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Ungheria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

**RACCOMANDA:**

l'Ungheria è invitata a

1. modificare la legislazione nazionale per garantire che la decisione di concedere o meno un periodo per la partenza volontaria al cittadino di paese terzo interessato sia basata su una valutazione individuale, in linea con la direttiva 2008/115/CE;
2. garantire che il ricorso avverso una decisione di rimpatrio emessa nei confronti di una persona affetta da una malattia grave – qualora l'esecuzione di tale decisione possa esporre l'interessato a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute – abbia effetto sospensivo, conformemente alla direttiva 2008/115/CE e all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea;
3. garantire che siano emesse decisioni di rimpatrio nei confronti di qualsiasi cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel territorio dell'Ungheria è irregolare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;
4. garantire che la procura competente sia informata in tempo utile per consentire la preparazione e l'organizzazione delle attività di monitoraggio dei rimpatri forzati;
5. modificare la legislazione nazionale per conformarla pienamente alla definizione di "rimpatrio" di cui all'articolo 3, punto 3, terzo trattino, della direttiva 2008/115/CE;
6. migliorare i centri di trattenimento, e le rispettive aree esterne, presso l'aeroporto di Budapest e a Nyírbátor, anche per evitare qualunque impressione di un ambiente carcerale;

7. garantire spazio sufficiente per le visite, in funzione della capacità della struttura di ricevere visite di qualsiasi tipo, e rendere la sala visite del centro di trattenimento presso l'aeroporto di Budapest a misura di minore;
8. garantire sufficienti attività ricreative organizzate nel centro di trattenimento presso l'aeroporto di Budapest;
9. garantire un'adeguata tutela della vita privata nei centri di trattenimento presso l'aeroporto di Budapest e a Nyírbátor;
10. effettuare una valutazione individuale, basata sul principio di proporzionalità, della necessità di utilizzare mezzi coercitivi nei confronti delle persone trattenute, in linea con la direttiva 2008/115/CE.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---